



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
WEBUILD S.P.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Capo di Stato Maggiore, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, di seguito denominata "ARMA"

E

WEBUILD S.P.A., con sede legale presso il Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L, 20089 Rozzano (MI), nella persona del Dottor Pietro SALINI, Amministratore Delegato, di seguito denominata "WEBUILD", di seguito definite, congiuntamente, le "PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'ARMA all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto ministeriale 15 agosto 2017 che ha attribuito all'ARMA il comparto di specialità della sicurezza sul lavoro e legislazione sociale;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in materia di protezione dei dati personali e trattamento a fini di polizia;

CONSIDERATO che WEBUILD:

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, effettua "*... la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero.*", con una posizione di leadership internazionale nella progettazione e realizzazione di

grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (*ferrovie, metro, ponti, strade, porti*), energia idroelettrica (*dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici*), acqua (*impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo*), edifici green (*edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali*):

– è presente in 50 Paesi e conta oltre 95.000 dipendenti diretti e indiretti in tutto il mondo;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza, l'integrità e la continuità operativa delle attività di WEBUILD all'estero, dei relativi processi e del personale preposto al loro sviluppo, nonché l'esigenza di assicurare la protezione delle infrastrutture critiche nazionali secondo modelli di sicurezza partecipata;

CONSIDERATO che tra le norme di riferimento interne di WEBUILD, la "*Security Regulation*" prevede che la Direzione Global Security and Cyber Defence di WEBUILD collabori con le Autorità competenti allo scopo di perseguire ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di *security* del personale e delle attività stesse;

CONSIDERATO l'interesse di WEBUILD ad avviare attività formative per il proprio personale adibito a compiti di protezione del patrimonio aziendale e di sicurezza delle infrastrutture nonché del proprio personale impiegato in Paesi con rilevanti rischi di sicurezza;

CONSIDERATO che il 26 luglio 2023 l'ARMA e WEBUILD hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state avviate con successo proficue iniziative formative, e che le PARTI intendono rinnovare e ampliare il partenariato.

Tutto ciò premesso, L'ARMA e WEBUILD convengono quanto segue:

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARMA e WEBUILD, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a rafforzare le conoscenze nell'ambito della *security* aziendale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della legalità;
3. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le PARTI:
 - confermano e proseguono le attività formative/esercitative reciproche, con particolare riferimento alla previsione di:
 - corsi *Hostile Environment Awareness Training (H.E.A.T.)* a favore del personale WEBUILD, volti ad approfondire le tecniche di protezione delle persone e del patrimonio in aree non permissive;

- seminari/webinar focalizzati sull'individuazione e corretta applicazione dei protocolli di legalità (*es. protocolli antimafia*), al fine di prevenire i fenomeni di infiltrazione criminale nelle filiere degli appalti;
- scambio di “*buone pratiche*” sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e legislazione sociale, avvalendosi del supporto specialistico del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- collaborazioni in tema di Cybersecurity, al fine di innalzare le difese contro le minacce informatiche a tutela del know-how aziendale e delle infrastrutture strategiche;
- sviluppano iniziative congiunte in materia di protezione delle infrastrutture critiche (*ambito Difesa Integrata del Territorio - DIT*), analizzando parallelamente gli scenari globali nel settore della costruzione di grandi opere;
- rafforzano lo scambio informativo, nel cui ambito WEBUILD si impegna a condividere con l'ARMA flussi informativi inerenti a situazioni, anomalie o contesti di potenziale interesse istituzionale e info-operativo rilevati nei propri scenari operativi;
- avviano attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse;
- mettono a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le attività formative/addestrative ed esercitative, la 2^a Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive, nonché i Reparti dell'Organizzazione Speciale, con particolare riferimento al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, e i competenti reparti specializzati in materia di Cybersecurity;
- WEBUILD si impegna a:
 - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
 - individuare propri esperti per tenere interventi a favore degli Ufficiali e dei Marescialli frequentatori dei corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo d'intesa;
 - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa. I costi ristorabili dovranno essere approvati da WEBUILD, verificabili e definiti in accordi dedicati scritti prima di essere sostenuti dall'ARMA. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.

2. Le PARTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:

- per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;

- per WEBUILD, la Direzione Global Security and Cyber Defence nella persona del Global Security and Cyber Defence Director o suo delegato.
3. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
 4. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle PARTI come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 4

Attività di comunicazione e uso dei marchi

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto l'esistenza, il contenuto e l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, nonché tutti i relativi applicativi di comunicazione, dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le PARTI. Tali attività potranno essere realizzate attraverso qualsiasi mezzo (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: mezzo stampa, e-mail, social network, intranet aziendali, ecc.*). Il preventivo consenso di cui al comma 1 non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa effettuate:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - all'interno delle società del Gruppo WEBUILD;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate e Forze di Polizia.
2. Le PARTI si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione.
3. Relativamente all'uso dei loghi e dei marchi, le PARTI convengono che:
 - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
 - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra PARTE o ad associare il logo o il marchio dell'altra PARTE ai propri esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo, non potendone in alcun modo fare uso per scopi diversi;
 - l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una PARTE non attribuisce all'altra PARTE alcun diritto o pretesa sui medesimi; ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo

al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa PARTE. L'inserimento del nome, della denominazione sociale, del logo o comunque dei Segni Distintivi di ciascuna delle PARTI, esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo, non consentirà in alcun modo di vantare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale nei confronti di tali Segni Distintivi;

- nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni PARTE si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra;
- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra PARTE nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti.

Art. 5

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Ogni dato o informazione scambiato tra le PARTI ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della PARTE che lo ha fornito o divulgato all'altra.
2. Le PARTI si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

Art. 6

Impegni etici e anti-corruzione

1. Le PARTI si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Le PARTI si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corruzione.
3. La violazione della normativa anti-corruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla PARTE non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso, anche in deroga agli obblighi disposti dall'articolo 7 comma 2, in materia di preavviso.

Art. 7
Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa, stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle PARTI almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, luglio 2026

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbene)



ANDREA TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI
CARABINIERI
10.07.2026
11:31:28 UTC

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
WEBUILD S.P.A.

(Dott. Pietro Salini)



PIETRO
SALINI
17.07.2026
11:19:10
GMT+02:00